



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



SETTORE TECNICO

SCHEMA

ACCORDO DI CONVENZIONE

sottoscritto in forma digitale

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno del mese di in Castellana Sicula_

TRA

L'amministrazione Comunale di Costellana Sicula (Pa), C. Fiscale 83000790820, in quest'Atto rappresentata dal Phd Ing. Pietro Conoscenti, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico del comune di Costellana Sicula- in seguito denominato "Comune";

E

La ditta ECOTECH .di Castiglione Alberto e C. sas con sede Legale in Caltanissetta (CL), Via San Giuliano n. 36 C P.I. 01940630856, rappresentato dal Legale rappresentante Sig. Castiglione Alberto, nato a Palermo (PA) il 18/06/1986 e residente in Caltanissetta via San Giuliano n. 36/C C.F. CSTLRT86H18G273G, di seguito denominato "Concessionario"

PREMESSO

Che con accordo di convenzione del 12/05/2017 stipulato tra questo Comune e la ditta ECOTECH di Anzaldi Maria Carmela con sede in Caltanissetta via Amico Valenti n. 61/63 rappresentata dal legale rappresentante Anzaldi Maria Carmela nata a Caltanissetta il 29/05/1958, è stato concesso il servizio di installazione e gestione di un distributore automatico di acqua potabile in area comunale denominato "casa dell'acqua" per anni SEI decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione e dal verbale di consegna;

Che con determina del Capo settore tecnico n. 195 del 28/12/2022 è stato preso atto della cessione della ditta ECOTECH di Anzaldi Maria Carmela a favore della ditta ECOTECH di Castiglione Alberto e C. sas P. IVA 01940630856;

che la suddetta Convenzione è scaduta il 16/05/2023 e con nota del 19/01/2024 prot. 1038 è stato richiesto alla ditta ECOTECH di Castiglione Alberto la disponibilità al rinnovo della Convenzione per ulteriori anni SEI, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere;

che con nota del 19/01/2024 , assunta al ns prot. 1285 del 26/01/2024, la ditta ECOTECH di Castiglione Alberto ha comunicato la disponibilità al rinnovo della Convenzione per ulteriori anni SEI, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere;

Tutto ciò premesso, e con l'intento di regolare reciproci rapporti, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2: Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è di regolare contrattualmente i rapporti fra le Parti, connessi all'esercizio di una Casa dell'Acqua nel Comune di Castellana Sicula.

Il Comune garantisce che la rete di distribuzione dell'acqua potabile che alimenterà la Casa dell'Acqua installata nel punto prescelto dallo stesso ha le caratteristiche di potabilità previste dal D.Lgs. 18/23, e che la pressione dell'acqua non è inferiore a 3,5 bar.

ARTICOLO 3: Autorizzazioni, licenze, oneri del concessionario

Il Concessionario è autorizzato alla gestione di distributore automatico per effettuare un servizio di affinamento (con filtrazione e microfiltrazione) di acqua proveniente dalla rete

dell'acquedotto, con raffreddamento e gasatura, denominata "Casa dell'Acqua", ubicata nell'immobile di proprietà comunale sito in Viale Risorgimento n. 3 distinto al N.C.E.U. al Fg. 12, part.IIa 1009., cat.A 10 di cui alla planimetria allegata, dove sono collocate le attrezzature necessarie alla corretta erogazione dell'acqua potabile.

Il Concessionario si obbliga a:

- Provvedere alla manutenzione, sanificazione, ed a tutte le operazioni, compresi adempimenti burocratici (analisi periodiche, piano controllo HACCP, comunicazioni ASL secondo le disposizioni di legge), necessarie alla corretta conduzione del distributore nel rispetto di tutte le norme in materia, esonerando l'ente da eventuali responsabilità dovute alla cattiva gestione e manutenzione dello stesso;
- Garantire il funzionamento del distributore con sistema di prelievo di acqua attivo 24/24 ore:
- Garantire la massima igiene degli ugelli erogatori mediante adeguati sistemi di protezione;
- Garantire il funzionamento degli impianti frigoriferi del distributore con sistema di gas refrigeranti naturali HC a impatto zero sul riscaldamento globale;
- Manutenzione della apparecchiatura informatica completa di monitor con sistema audio. Al Comune sarà riservato uno spazio pubblicitario gratuito sulla Casa dell'Acqua, massimo giornaliero di 30 minuti che permetta all'amministrazione messaggi istituzionali e proprie iniziative o di enti ed associazioni locali.
- Rimozione dell'attrezzatura del distributore al termine della concessione con il ripristino di eventuali manomissioni del fabbricato;
- stipulare una copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e contro atti vandalici sugli impianti installati;
- l'installazione sistema di video sorveglianza dell'impianto esposto al pubblico utilizzo.
- consegna trimestrale di report delle analisi chimiche e batteriologiche effettuate e dati di erogazione suddivisi per acqua naturale e gasata, indicando i litri erogati e

tutti i dati relativi alla dimostrazione della riduzione dell'impatto ambientale al fine di proporre campagne di sensibilizzazione sui temi di riciclo e riduzione dei rifiuti.

ARTICOLO 4 : Durata della concessione

La durata della gestione è fissata in anni 6 (SEI) decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione e non è tacitamente rinnovabile.

ARTICOLO 5 : Gestione Spazi

Al Concessionario, è riservato il diritto alla gestione in esclusiva e per tutta la durata della convenzione, sia degli spazi pubblicitari che delle schede elettroniche (necessarie per i prelievi), che per gli spazi esterni.

ARTICOLO 6 : Tasse- imposte

Il Comune si impegna a concedere gratuitamente al Concessionario per tutta la durata della convenzione, l'occupazione di parte dell'immobile sito in Viale Risorgimento a concedere gratuitamente lo sfruttamento a fini pubblicitari degli spazi della struttura, in particolar modo, il Comune ribadisce l'impegno di non chiedere al Concessionario la corresponsione di alcuna somma a titolo di tasse/imposte/oneri connessi all'attività di cui sopra (fra cui si citano a titolo semplificativo e non esaustivo il canone di occupazione del suolo pubblico, la tariffa per la raccolta rifiuti, ecc.). Resta inteso che sono altresì a carico del Comune la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica, necessari al funzionamento delle apparecchiature.

ARTICOLO 7 : Ricavi e compensi

Gli impianti di approvvigionamento idrico preposti devono erogare acqua *naturale* liscio depurata e refrigerata, al costo di €/litro 4,80 centesimi di Euro per litro e *acqua* gassata, depurata e refrigerata, al costo di €/litro 5,50 Centesimi di Euro per litro, con pagamento tramite tessera, i cui ricavi saranno così suddivisi: al Concessionario l'80% del

costo e al Comune il 20% del costo dell'acqua erogata. Le superiori tariffe saranno fisse ed invariabili per i primi DUE anni. Il concessionario, previa richiesta motivata in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione, potrà aggiornare le tariffe, dopo il 2° anno previo approvazione dall'Amministrazione.

ARTICOLO 8: Utilizzo impianti

L'utilizzo degli impianti per la parte strettamente pubblica è riservata al Comune, per tutto l'arco della durata della Convenzione, (anni 6). Inoltre, al Comune verranno rilasciate n°15 schede gratuite.

ARTICOLO 9: Esclusiva

Il Comune s'impegna, per tutta la durata del contratto, a non installare sul proprio territorio strutture analoghe menzionate nella presente convenzione.

ARTICOLO 10: Diritto di prelazione

Al Concessionario è accordato il diritto di prelazione per l'eventuale futuro rinnovo della convenzione medesima, qualora il Comune o ente, intendesse addivenire ad un nuovo affidamento, mediante gara d'appalto.

ARTICOLO 11: Divulgazione utenti

Il Concessionario s'impegna a informare gli utenti della presenza del distributore, con comunicati stampa, volantini e opuscoli o qualsiasi altra forma pubblicitaria.

ARTICOLO 12: Recesso

Il Concessionario ha diritto di recesso, ovvero alla rinuncia della presente convenzione, qualora dovesse risultare oggettivamente oneroso, per la stessa Società, la gestione dell'impianto oggetto. La comunicazione della volontà di recesso e rinuncia della presente convenzione dovrà essere comunicata al Comune o ente a mezzo

raccomandata, con un preavviso di 6 mesi.

ARTICOLO 13: Annullamento convenzione

Il Comune si riserva il diritto di annullare la presente convenzione qualora dovessero emergere comprovati motivi di pubblico interesse o di pubblica incolumità. In questo caso il Comune inoltrerà apposita comunicazione al Concessionario, a mezzo raccomandata, che s'impegna a dare corso alle eventuali procedure per la risoluzione, entro 6 mesi dal ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 14: Responsabilità

Nessuna responsabilità può essere ricondotta o addebitata al Comune per eventuali danneggiamenti degli impianti oggetto della presente convenzione, riconducibili ad atti vandalici. Il Comune si impegna a garantire l'erogazione dell'acqua senza interruzioni, compatibilmente con l'erogazione da parte dell'ente gestore. Il Comune, in solido con l'ente gestore, è responsabile della propria acqua potabile e s'impegna a garantirne il controllo secondo le normative vigenti. La concessione resta a tutto rischio e pericolo del Concessionario e il Comune non sarà mai, né verso lui né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita. Il Concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguirne direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione.

ARTICOLO 15: Operatività

Il referente del Concessionario a cui il Comune farà riferimento per ogni comunicazione di carattere operativo (segnalazione malfunzionamenti, necessita di manutenzione, ecc.) è l'ing. PhD Pietro Conoscenti - tel. 0921/558225 e-mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it

ARTICOLO 16: Cessione

E' fatto divieto al concessionario di cedere a terzi la struttura oggetto della presente convenzione. E' vietata la cessione di contratto.

ARTICOLO 17: Controversie

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia. Tutte le avvertenze che dovessero insorgere, sia durante che al termine del periodo di validità della presente convenzione, saranno sottoposte all'esame di un collegio arbitrale formato da tre membri, scelti uno dal Comune, uno dal Concessionario ed uno di comune accordo tra le parti, ovvero dal Presidente del Tribunale competente.

ARTICOLO 18: Informativa e Consenso al Trattamento dei Dati (D.Lgst. 196/03)

Con la firma della presente Convenzione, ognuno delle Parti si dà reciprocamente atto che dati personali forniti dall'altra Parte saranno trattati, fermo quanto sopra, nel pieno rispetto della normativa vigente (D. Lgs. n. 196/03), e consente al relativo trattamento. Titolare del trattamento dei dati per il Comune è individuato nel Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede Comunale. Titolare del trattamento dei dati per il Concessionario è individuato nel legale rappresentante sig. Castiglione Alberto, domiciliato per la carica presso la sede legale

Art. 19: Disposizioni finali

- a) Le spese di stipula della presente Convenzione, siano esse accessorie e/o conseguenti comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione, sono da intendersi a carico del Concessionario.
- b) La presente convenzione viene redatta in 2 copie, una per ogni parte, in forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso.

Firmato digitalmente da

Per il Comune

PhD Ing. Pietro Conoscenti

Per il Concessionario

Castiglione Alberto